

COMUNE DI SALVIROLA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N° 63

Adunanza del 15-11-2025

Codice Ente:10790 7 Salvirola

Codice Materia:

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: *Diritto di accesso agli atti amministrativi: determinazioni in merito alle tariffe per diritti di ricerca e costi di riproduzione dei documenti.*

L'anno duemilaventicinque, addì quindici del mese di novembre alle ore 11:00.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

		Presenti - Assenti	
1) Nicola Marani	SINDACO	Presente	
2) RICCARDO COTI ZELATI	VICE SINDACO	Presente	
3) VALERY VAILATI	ASSESSORE	Presente	
TOTALE		Presenti 3	Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr Matteo Malvicini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Nicola Marani**, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 22 della legge n. 241 del 7.08.1990 e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, riconosce a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, ove siano titolari di un interesse personale e concreto per la tutela di una posizione giuridicamente rilevante, il diritto di accedere ai documenti, atti e provvedimenti amministrativi, formati o comunque stabilmente detenuti e non sottratti all'accesso;
- in relazione alle modalità di accesso agli atti, l'art. 25 della citata legge prevede che *“Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura”*;

RITENUTO opportuno provvedere a determinare le tariffe per i diritti di ricerca ed il rimborso dei costi di riproduzione dei documenti amministrativi oggetto del diritto di ostensione, visto il crescente numero di istanze di accesso;

PRESO ATTO che come determinato dal Consiglio di Stato - sezione V - con sentenza n. 1709 del 25/10/1999 è legittima la pretesa dell'Amministrazione comunale volta ad ottenere, con disposizione di carattere generale, non solo il rimborso dei costi di fotoreproduzione ma anche delle spese sostenute per la ricerca degli atti e l'evasione della pratica;

EVIDENZIATO che, come disposto dal Tar Lombardia – Brescia con sentenza n. 643 del 16/06/2008, l'Amministrazione non può imporre diritti svincolati dai criteri di ragionevolezza e proporzionalità; ne consegue, da un lato, che, in caso di ordinarie ricerche di atti chiaramente indicati o agevolmente individuabili l'importo che può essere applicato deve essere modesto, anche per non trasformare l'onere economico in un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso o in una misura deterrente, dall'altro, che non è possibile duplicare i diritti attraverso la voce delle spese; su questo punto la norma è chiara nel consentire soltanto il recupero delle spese di riproduzione, normalmente le fotocopie;

RITENUTO di dover definire i costi di riproduzione e di regolamentare i diritti di ricerca, nel rispetto del principio di economicità, per l'estrazione di copie di atti e documenti, richiesti a seguito di esercizio del diritto d'accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza;

DATO ATTO che si rende necessario prevedere anche i diritti di ricerca in quanto la crescente mole di documentazione amministrativa rende sempre più difficoltosa l'individuazione degli atti e dei documenti potenzialmente accessibili;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n° 41 del 29.07.2025 avente ad oggetto *“Determinazione delle tariffe relative ai costi di riproduzione e trasmissione dei documenti richiesti nell'ambito del diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato”*;

RITENUTO di determinare le tariffe come dettagliate nei seguenti allegati:

- *Allegato B: Tariffe diritti di ricerca e costi di riproduzione documenti oggetto del diritto di accesso;*
- *Allegato C: Tariffario per la riproduzione e trasmissione di documenti nell'ambito di istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) e di accesso documentale;*

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di stabilire che il pagamento delle tariffe citate debba essere effettuato tramite bollettino PagoPA, prima del ritiro del materiale oggetto di richiesta di accesso e dietro rilascio di apposita ricevuta;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- l’art. 21 e ss. della legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l’art. 48 del D.lgs. 267/2002 TUEL che disciplina le competenze della Giunta;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2017;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 27/12/2022;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le tariffe dettagliate nei seguenti allegati al presente atto e che di questo formano parte integrante e sostanziale:
 - Allegato B: *Tariffe diritti di ricerca e costi di riproduzione documenti oggetto del diritto di accesso;*
 - Allegato C: *Tariffario per la riproduzione e trasmissione di documenti nell’ambito di istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) e di accesso documentale.*
2. DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
3. DI DEMANDARE ai Responsabili di servizio, ciascuno per la propria competenza, l’applicazione delle tariffe oggetto di approvazione, in caso di esercizio del diritto di accesso avente ad oggetto documenti amministrativi di propria pertinenza.
4. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare, nell’apposita sottosezione di primo livello denominata “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organo Politico”.
5. DI DICHIARARE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Nicola Marani

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Matteo Malvicini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il Funzionario incaricato
F.to Dr.ssa Francesca Compiani

Salvirola, 25.11.2025

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario incaricato
F.to Dr.ssa Francesca Compiani

Salvirola, lì 25.11.2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 D.Lgs.267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Lì 16.11.2025

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTEO MALVICINI
